

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14524

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma in data 27 settembre 2017, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

Visto

- la Legge n. 168/1989;
- la Legge n. 165/2007 recante norme in tema di *"Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca"*;
- il Decreto Legislativo n. 213/2009, recante norme in materia di *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione della Legge 27 settembre 2007, n. 165"*;
- il Decreto Legislativo n. 218/2016, recante norme in materia di *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

Visto

- lo Statuto dell'INFN adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14418/2017;
- la nota del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n. 15280 del 18 settembre 2017, con la quale si richiede di recepire le seguenti osservazioni:
 - articolo 10, comma 7: occorre prevedere che il *"Servizio di Presidenza"* sia *"senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione"*;
 - articolo 26, commi 1 e 2: occorre prevedere che i Comitati Tecnico Scientifici e i Comitati Tecnici siano *"senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione"*;

Considerato

- di non condividere le osservazioni relativamente all'articolo 10, comma 7, tenuto conto che il Servizio di Presidenza, il cui Provvedimento Organizzativo è risalente al 28 aprile 2006 data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, ha personale strutturato i cui oneri connessi sono già previsti nel bilancio dell'Ente;
- di non condividere le osservazioni relativamente all'articolo 26, commi 1 e 2, tenuto conto che nei Comitati riferiti nell'articolo in esame possono essere chiamati a partecipare esperti del settore provenienti dalla comunità scientifica e tecnologica oltre che nazionale, anche estera, nei confronti dei quali la prassi internazionale può prevedere compensi per il relativo impegno che possono determinare oneri aggiuntivi giustificati dal necessario funzionamento dei riferiti Comitati;
- di ritenere opportuno apportare ulteriori modifiche allo Statuto, tenuto conto di inserire il riferimento alla sede legale dell'Ente nell'articolo 1 e, all'articolo 7, comma 5, di voler assicurare continuità operativa al Comitato di Valutazione Internazionale garantendo ad ogni singolo componente una durata del mandato pari al massimo previsto, di tre anni;
- la proposta della Giunta Esecutiva;

con voti n. 33 voti a favore;

DELIBERA

- 1) Di inserire all'articolo 1, comma 1, dopo le parole "*non strumentale*" la seguente frase: "*con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 40*".
- 2) All'articolo 7, comma 5, di abrogare il secondo alinea, dalle parole "*Nel caso*" fino a "*Comitato*".
- 3) Di approvare, in sostituzione dello Statuto adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14418/2017, il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
- 4) Lo Statuto, ai sensi dell'articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 218/2016:
 - a) verrà inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale entro il termine di sessanta giorni eserciterà il controllo di legittimità e di merito;
 - b) verrà pubblicato, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel sito istituzionale dell'Istituto e del Ministero stesso.
- 5) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sarà data notizia della pubblicazione dello Statuto sui siti istituzionali.
- 6) Lo Statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

*A cura dell'Ufficio Ordinamento
del Direttore Generale dell'INFN
(27 settembre 2017)*

INDICE

CAPO I I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 -	La Natura Giuridica	pag.	3
Articolo 2 -	La Missione	pag.	3
Articolo 3 -	Il Personale	pag.	4
Articolo 4 -	La Programmazione	pag.	5
Articolo 5 -	Le Fonti di Finanziamento	pag.	6
Articolo 6 -	Il Bilancio	pag.	6
Articolo 7 -	La verifica della Realizzazione degli Obiettivi e della Corretta Gestione delle Risorse	pag.	7
Articolo 8 -	Funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo	pag.	7

CAPO II GLI ORGANI

Articolo 9 -	Organi e Organismi consultivi	pag.	8
Articolo 10 -	Il Presidente	pag.	9
Articolo 11 -	La procedura per la designazione del Presidente	pag.	10
Articolo 12 -	Il Consiglio Direttivo (composizione ed attribuzioni)	pag.	10
Articolo 13 -	Il Consiglio Direttivo (funzionamento)	pag.	13
Articolo 14 -	La Giunta Esecutiva (composizione ed attribuzioni)	pag.	13
Articolo 15 -	La Giunta Esecutiva (funzionamento)	pag.	15
Articolo 16 -	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag.	15
Articolo 17 -	Le Commissioni Scientifiche Nazionali	pag.	16
Articolo 18 -	Il Consiglio Tecnico-Scientifico	pag.	17

CAPO III LE STRUTTURE

Articolo 19 -	Le Strutture	pag.	18
Articolo 20 -	Le Direzioni delle Strutture e la Responsabilità dei Gruppi Collegati	pag.	19
Articolo 21 -	I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali	pag.	19
Articolo 22 -	I Direttori dei Centri Nazionali	pag.	20
Articolo 23 -	I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali (attribuzioni)	pag.	20
Articolo 24 -	Il Comitato Scientifico del Laboratorio Nazionale	pag.	21
Articolo 25 -	Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale	pag.	21
Articolo 26 -	Il Comitato Scientifico o Tecnico Scientifico di Centro Nazionale	pag.	23
Articolo 27 -	I Consigli di Centro Nazionale	pag.	23
Articolo 28 -	Il Direttore Generale	pag.	24
Articolo 29 -	Il Direttore Generale (attribuzioni)	pag.	25
Articolo 30 -	L'Amministrazione Centrale (organizzazione)	pag.	25

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31	pag.	26
-------------	------	----

CAPO I

I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

La Natura Giuridica

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 40, e ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'art. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 2

La Missione

1. L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell'impresa (art. 2, comma 1, D.Lgs. 213/2009) nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 381/1999, dell'art. 3 del D.Lgs. 218/2016, e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori adottata dall'Istituto nel dicembre 2005.
2. L'Istituto nel perseguimento della propria missione si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni.
3. L'Istituto altresì:
 - a) promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con Enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri, e organizzazioni internazionali;
 - b) partecipa ad organismi scientifici e tecnici dell'Unione Europea, contribuendo alla formazione dell'area Europea della Ricerca, o di altri Paesi o comunque a carattere internazionale, operanti nell'ambito dei settori di sua competenza;
 - c) promuove, realizza e opera grandi infrastrutture di ricerca, mettendole a disposizione di un'ampia comunità nazionale e internazionale anche interdisciplinare;
 - d) stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti;
 - e) nel rispetto della vigente normativa in materia promuove la costituzione, e partecipa a consorzi, fondazioni, associazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di

- servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza e in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;
- f) favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
 - g) promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; può conferire borse di studio e premi.

Articolo 3

Il Personale

1. Per assolvere ai propri fini istituzionali l'Istituto si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente di Università, Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalità di cui al Regolamento del Personale, previo assenso degli Enti da cui tale personale dipende.
2. Possono essere previste altre forme di associazione alle attività dell'Istituto secondo modalità di cui al Regolamento del Personale.
3. Il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 218/2016, in coerenza con il Piano Triennale di Attività, determina la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno di personale assoggettate alle procedure di approvazione previste dalla legge.
4. L'Istituto assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali previste dalla vigente normativa in materia di contrattazione e di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
5. L'Istituto si impegna a garantire nei propri Regolamenti la piena applicazione della Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e recepisce diritti e doveri di ricercatori e tecnologi come elencati all'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 218/2016.
6. L'Istituto promuove la partecipazione dei propri ricercatori e tecnologi alla didattica universitaria con funzioni di insegnamento, supervisione e valutazione, e il conseguente riconoscimento di forme di partecipazione negli organi e organismi accademici, tramite l'inserimento di opportune norme nelle convenzioni con le Università.
7. L'Istituto si impegna a garantire parità e pari opportunità nel trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori, l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza fisica e psicologica, diretta e indiretta, nonché il benessere lavorativo del proprio personale.

8. L'Istituto riconosce come valori imprescindibili la correttezza professionale e il rispetto della dignità della persona e delle libertà individuali. A tale fine, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, l'Istituto si dota di specifici codici etici e di comportamento che individuano le regole necessarie a garantire un ambiente di lavoro volto all'eccellenza e caratterizzato dai principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione, e ne richiede al proprio personale il pieno rispetto.

Articolo 4

La Programmazione

1. Per il perseguimento della propria missione, in conformità con le linee guida enunciate nel Piano Nazionale della Ricerca, ai fini della pianificazione operativa l'Istituto adotta un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, ed elabora un Documento di Visione Strategica Decennale. Tali atti sono assoggettati alle procedure di valutazione e approvazione come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 213/2009 e dall'art. 7 del D.Lgs. 218/2016.
2. L'Istituto basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da componenti della comunità scientifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una Commissione Scientifica Nazionale consultiva, la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti all'articolo 17. Nella pianificazione delle iniziative con maggiore impatto economico, di personale e di infrastrutture, l'Istituto si avvale del parere di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico, la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti all'articolo 18.
3. I pareri sullo sviluppo delle linee scientifiche forniti dalle Commissioni Scientifiche Nazionali e quelli di congruità sulle iniziative con maggiore impatto forniti dal Consiglio Tecnico-Scientifico, sono acquisiti dal Consiglio Direttivo ai fini della elaborazione del Piano Triennale di Attività e del Documento di Visione Strategica Decennale.
4. Attività che costituiscono obiettivi strategici per la programmazione scientifica dell'Istituto possono essere svolte come Progetti Strategici, vagliati da appositi Comitati.
5. Attività relative allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale possono essere svolte come Progetti Speciali, vagliati da appositi Comitati.
6. L'Istituto adotta un Piano Triennale di azioni positive su proposta elaborata dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), costituito ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5

Le Fonti di Finanziamento

1. L'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato.
2. Nel bilancio dell'Istituto possono altresì affluire:
 - a) contributi da Enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;
 - b) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), d), e) ed f);
 - c) redditi del patrimonio;
 - d) lasciti e donazioni;
 - e) dismissioni di beni strumentali, immobilizzazioni tecniche, mobili e immobili;
 - f) eventuali altre entrate.
3. Le norme di amministrazione, finanza e contabilità sono definite in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Il Bilancio

1. L'INFN adotta con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica, un sistema di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.
2. L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio di previsione autorizzatorio contenente il budget economico e il budget degli investimenti, e il bilancio d'esercizio corredato delle relative relazioni di accompagnamento. L'Istituto redige altresì il bilancio preventivo e il conto consuntivo finanziario, ai fini del consolidamento dei conti pubblici.
3. Il bilancio di previsione autorizzatorio e il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo sono deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre.
4. Il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo finanziario dell'anno precedente sono deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile.
5. Il bilancio dell'Istituto è unico; la sua gestione si attua attraverso le Strutture di cui al Capo III, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.
6. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero dell'Economia e Finanze, e alla Corte dei Conti.

Articolo 7

La Verifica della Realizzazione degli Obiettivi e della Corretta Gestione delle Risorse

1. L'Ente è oggetto dell'attività di valutazione scientifica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) prevista dalla normativa vigente. L'Istituto elabora e fornisce i dati necessari all'ANVUR, avvalendosi di appositi Gruppi di Lavoro per la Valutazione.
2. L'Istituto si avvale di un Comitato di Valutazione Internazionale (CVI) per la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti e dei piani di sviluppo futuri, anche con riferimento al Piano delle Performance.
3. Il CVI è composto da cinque scienziati italiani e stranieri e da due esperti in rappresentanza della comunità economica e del mondo produttivo. Riferisce annualmente al Presidente dell'Istituto sulle valutazioni effettuate. I componenti del CVI sono nominati dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente del CVI è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto.
5. Il CVI, compreso il Presidente, dura in carica tre anni. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta.
6. Per i componenti del CVI non è prevista alcuna indennità.
7. Il controllo e la verifica delle attività gestionali e amministrative sono affidati all'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni di cui all'art. 14, e all'art. 74, comma 4, del D.Lgs. 150/2009 secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.
8. La valutazione degli esiti e dell'adeguatezza delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche indirizzati ad una migliore utilizzazione delle risorse umane è affidata al CUG, che riferisce annualmente al Presidente dell'Istituto sulle valutazioni effettuate.

Articolo 8

Funzioni di Indirizzo, Gestione, Valutazione e Controllo

1. L'Istituto, in conformità alla programmazione scientifica prevista nel precedente articolo 4, attua l'attività di ricerca sulla base di proposte provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, anche tenuto conto degli indirizzi programmatici del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. A tal fine:

- a) le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio Direttivo nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 12 e 13;
- b) le funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio Direttivo a ciascuna Struttura, sono svolte dai Direttori delle Strutture secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 22 e 23. Il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto è esercitato dalla Giunta Esecutiva, attraverso l'azione dell'Amministrazione Centrale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29;
- c) le funzioni valutative e di controllo sono svolte avvalendosi degli Organismi di cui all'articolo 7, nonché dei meccanismi di valutazione e revisione delle attività scientifiche e tecnologiche dell'Istituto, tramite le Commissioni Scientifiche Nazionali (articolo 17).

CAPO II

GLI ORGANI

Articolo 9

Organi e Organismi consultivi

- 1. Sono Organi dell'Istituto:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. Sono Organismi consultivi dell'Istituto:
 - a) le Commissioni Scientifiche Nazionali;
 - b) Il Consiglio Tecnico-Scientifico;
 - c) Il Comitato Unico di Garanzia.
- 3. Le indennità di carica degli Organi di cui al precedente comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Per i componenti degli Organismi consultivi non è prevista alcuna indennità.
- 4. I componenti degli Organi di cui al precedente comma 1 sono assoggettati alla legislazione vigente in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse. Ulteriori disposizioni, oltre che nel presente Statuto, possono essere previste nella disciplina regolamentare interna.

Articolo 10

Il Presidente

1. Il Presidente è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale e assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto con la procedura di cui all'articolo 11, ed è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
3. Il Presidente è scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell'Ente, fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'Istituto, o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati.
5. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento universitario, Presidente di altro Ente di ricerca o Direttore di Istituto di ricerca italiano o estero.
6. Il Presidente:
 - a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
 - b) sostituisce in caso di urgenza la Giunta Esecutiva adottando provvedimenti che devono essere sottoposti alla Giunta stessa per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni;
 - c) assume tutte le iniziative necessarie alla promozione ed alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) indice le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali e delega componenti della Giunta Esecutiva a seguirne l'attività;
 - e) indice almeno una volta l'anno le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti del personale ricercatore e tecnologo e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, componenti dei Consigli delle Strutture di cui agli articoli 25 e 27;
 - f) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;
 - g) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;
 - h) può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice Presidenti di cui al successivo articolo 12, comma 4, lettera b);
 - i) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente si avvale di un Servizio di Presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale in relazione ai compiti del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo; il Servizio, la cui strutturazione è definita in un apposito Disciplinare Organizzativo, è alle dirette dipendenze del Presidente.

8. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice Presidente più anziano di nomina, la cui firma fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

Articolo 11

La Procedura per la Designazione del Presidente

1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l'avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell'elezione.
2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l'avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente.
3. Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l'elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne, del o dei candidati con minor numero di preferenze.
5. Il Presidente provvede a comunicare l'esito della procedura di designazione al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo (composizione e attribuzioni)

1. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, e opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle Commissioni Scientifiche Nazionali e del Consiglio Tecnico-Scientifico.

2. Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto:
- a) il Presidente;
 - b) i componenti della Giunta Esecutiva;
 - c) i Direttori delle Sezioni;
 - d) i Direttori dei Laboratori Nazionali;
 - e) due Rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 3;
 - f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica;
 - h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.
3. I rappresentanti di cui al comma 2 punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati.
4. Il Consiglio Direttivo:
- a) designa il Presidente;
 - b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva di sua competenza e tra questi elegge su proposta del Presidente i due vice Presidenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e Gruppi Collegati;
 - d) nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati;
 - e) nomina a maggioranza assoluta i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale di cui all'articolo 7, del Consiglio Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 18, dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 24, dei Comitati Tecnico Scientifici dei Centri Nazionali Scientifico Tecnologici e dei Comitati Scientifici dei Centri Nazionali di Studi Avanzati di cui all'articolo 26;
 - f) adotta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti lo Statuto dell'Ente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti norme in materia di Organi e funzioni, nonché il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Regolamento del Personale e i relativi aggiornamenti, ai sensi della normativa vigente;
 - g) adotta, ai sensi della normativa vigente, il Documento di Visione Decennale, il Piano Triennale di Attività e i relativi aggiornamenti annuali, compreso il piano triennale di fabbisogno del personale;
 - h) delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni;
 - i) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione, e funzionamento interni;
 - l) approva i finanziamenti relativi ai programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica e al regolare svolgimento di tali programmi;

- m) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, e al conto consuntivo e relative relazioni di accompagnamento, nonché in merito alla relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente;
- n) delibera in materia di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spese per il personale, ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 218/2016, salvaguardando le risorse finanziarie necessarie alle attività di ricerca; adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del Personale;
- o) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, definendo in particolare la figura e le competenze del datore di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti e addetti alla sicurezza sul lavoro;
- p) adotta le opportune misure ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.Lgs. 213/2009;
- q) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale; approva i Progetti Strategici e quelli Speciali;
- r) formula direttive in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con Enti, società e imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le tipologie nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;
- s) delibera in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con Enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, che esulano dalla competenza dei Direttori;
- t) adotta Regolamenti e Disciplinari, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale e della regolamentazione interna, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza della Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;
- u) delibera in materia di gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali direttive specifiche diramate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- v) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente e alla Giunta Esecutiva, specificandone l'oggetto e i termini temporali;
- w) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri Organi;
- z) assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti previsti in attuazione del Regolamento del Personale e della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive salvi i casi in cui il presente Statuto non preveda altrimenti.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo (funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Esso viene inoltre convocato a seguito di richiesta di quattro componenti della Giunta Esecutiva o su istanza di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alla designazione del Presidente, alla elezione dei vice Presidenti, dei componenti la Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture, si svolgono a scrutinio segreto.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio e/o video, a condizione che il Presidente e il soggetto verbalizzante siano nello stesso luogo e che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza interruzione, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
 - c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare.

Verificandosi tali elementi, la riunione si considera tenuta dove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederà a darne atto nel verbale della riunione.

E' esclusa la possibilità di ricorso alle modalità previste dal presente comma nei casi di cui al precedente comma 2.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è diversamente disposto dal presente Statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire, anche su proposta della Giunta Esecutiva, gruppi di lavoro su materie specifiche.

Articolo 14

La Giunta Esecutiva (composizione e attribuzioni)

1. La Giunta Esecutiva assicura il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto.

2. La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da cinque componenti dei quali due con funzioni di vice Presidente.
3. Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell'Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. I componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per quattro anni. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.
4. La carica di componente della Giunta Esecutiva è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di dipartimento universitario, Presidente di altro Ente di ricerca o Direttore di Istituto di ricerca italiano o estero.
5. La Giunta Esecutiva:
 - a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e i relativi atti;
 - b) sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo, adottando provvedimenti che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi;
 - c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e le richieste di risorse finanziarie e di personale, esprimendo parere motivato al Consiglio Direttivo;
 - d) vigila sulla esecuzione delle proprie delibere e di quelle consiliari, anche con specifiche azioni di monitoraggio e di coordinamento operativo fra Amministrazione Centrale e Strutture periferiche;
 - e) segue le attività delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali e dell'Amministrazione Centrale;
 - f) fornisce direttive per l'attività del Direttore Generale;
 - g) segue l'attività delle Commissioni Scientifiche Nazionali e lo sviluppo e l'attuazione dei Progetti Strategici e Speciali;
 - h) conferisce l'incarico di Direttore Generale, al quale può delegare proprie funzioni determinandone specifici limiti temporali ed economico finanziari, e ne determina la retribuzione;
 - i) delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture, secondo quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
 - j) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo;
 - k) riferisce al Consiglio Direttivo su specifiche materie qualora richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La Giunta Esecutiva (funzionamento)

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente in preparazione di ciascuna delle riunioni del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di tre dei suoi componenti.
2. La partecipazione alle riunioni della Giunta Esecutiva può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio e/o video, a condizione che il Presidente e il soggetto verbalizzante siano nello stesso luogo e che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza interruzione, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
 - c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare.

Verificandosi tali elementi, la riunione si considera tenuta dove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederà a darne atto nel verbale della riunione.

3. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:
 - a) un revisore con funzioni di Presidente, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, iscritto al registro dei revisori contabili e nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca.
 - b) due revisori effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Il mandato dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni e può essere ricoperto per non più di due volte.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche

di cassa; assiste, ordinariamente in forma collegiale, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.

4. L'Istituto è altresì soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'art. 3, comma 7 della L. 20/1994.

Articolo 17

Le Commissioni Scientifiche Nazionali

1. Le Commissioni Scientifiche Nazionali sono composte dal Presidente della Commissione e dai Coordinatori locali delle linee scientifiche di cui all'articolo 4.
2. Per ogni Sezione, Laboratorio Nazionale o Centro Nazionale Scientifico Tecnologico il Coordinatore locale di cui agli articoli 25 e 27 è eletto con la procedura contenuta nell'apposito Disciplinare per le Cariche Elettive.
3. Il Presidente è eletto dalla Commissione Scientifica Nazionale secondo modalità definite nell'apposito Disciplinare per le Cariche Elettive.
4. I componenti di Commissione rimangono in carica per tre anni e possono ricoprire l'incarico presso la stessa Commissione o presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati.
5. La carica di Presidente della Commissione è incompatibile con quella di:
 - a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto;
 - b) componente di altra Commissione Scientifica Nazionale;
 - c) Direttore di Centro Nazionale;
 - d) coordinatore locale;
 - e) coordinatore di Progetto Speciale o Strategico;
 - f) Direttore di Dipartimento universitario;
 - g) titolare di responsabilità scientifico-manageriali di rilievo, nazionali e internazionali, secondo quanto previsto nel Disciplinare di cui al comma 3.
6. Le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali sono indette dal Presidente dell'Istituto su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse.
7. Le Commissioni Scientifiche Nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria. Alle riunioni possono assistere uno o più componenti della Giunta Esecutiva.
8. Le Commissioni Scientifiche Nazionali, nell'ambito della linea scientifica di competenza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, elaborano:
 - a) proposte di programmazione scientifica e relativi preventivi finanziari per la preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell'Istituto, tenendo conto anche delle necessità tecnico-finanziarie e di risorse umane degli esperimenti già in corso;

- b) pareri sugli aspetti scientifici e tecnologici, e valutazioni sugli aspetti finanziari e organizzativi delle singole proposte di ricerca;
 - c) il piano di gestione delle risorse, annualmente assegnate dal Consiglio Direttivo, in conseguenza delle scelte di programmazione scientifica dallo stesso operate;
 - d) la valutazione e il consuntivo annuale dell'attività svolta da ogni singola iniziativa di ricerca.
9. I Presidenti delle Commissioni trasmettono alla Giunta Esecutiva relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle Commissioni.

Articolo 18

Il Consiglio Tecnico-Scientifico

1. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è costituito da esperti nazionali e internazionali nei settori di interesse per l'Istituto.
2. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e previa consultazione, tramite i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale, della comunità scientifica, economica e del mondo produttivo; il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto da non più di sette componenti; la durata del mandato è di quattro anni e non può essere ricoperto per più di due volte.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, su richiesta del Consiglio Direttivo il Consiglio Tecnico-Scientifico è chiamato a valutare la congruità delle risorse umane ed economiche e l'adeguatezza delle infrastrutture di singoli progetti, anche tenendo conto della disponibilità delle risorse locali nell'arco temporale previsto per lo svolgimento di tali progetti, e a riferirne tempestivamente al Consiglio Direttivo stesso.
4. La carica di componente del Consiglio Tecnico-Scientifico è incompatibile con quella di:
 - a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto;
 - b) componente di Commissione Scientifica Nazionale;
 - c) Direttore di Centro Nazionale;
 - d) coordinatore di Progetto Speciale o Strategico
 - e) Direttore di Dipartimento universitario.

CAPO III

LE STRUTTURE

Articolo 19

Le Strutture

1. L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture:
 - Sezioni;
 - Laboratori Nazionali;
 - Centri Nazionali;
 - Amministrazione Centrale.
2. In particolare:
 - a) le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca ed alta formazione nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle Università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto;
 - b) i Laboratori Nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto mettendoli a disposizione di un'ampia comunità nazionale e internazionale anche interdisciplinare, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto;
 - c) i Centri Nazionali sono strutture scientifico tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto (Centro Nazionale Scientifico Tecnologico), oppure strutture scientifico formative aventi il fine di promuovere l'avanzamento delle conoscenze scientifiche, e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione, mediante la gestione di attività di formazione a livello dottorale (Centro Nazionale di Studi Avanzati).
 - d) L'Amministrazione Centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata, assicura i servizi tecnici, professionali e di monitoraggio centrali, cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza che le sono assegnati dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 20

La Direzione delle Strutture Scientifiche e la Responsabilità dei Gruppi Collegati

1. La direzione delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali è attribuita dal Consiglio Direttivo mediante elezione.
2. La responsabilità dei Gruppi Collegati è attribuita dal Consiglio Direttivo, mediante elezione, su proposta del Presidente.
3. Le cariche di cui al presente articolo sono incompatibili con quelle di:
 - a) componente ad altro titolo del Consiglio Direttivo;
 - b) componente di una Commissione Scientifica Nazionale
 - c) componente di Organi di governo accademici o Direttore di dipartimento.

Articolo 21

I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali

1. I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali hanno la responsabilità di assicurare la promozione e lo svolgimento dell'attività scientifica, unitamente al funzionamento organizzativo e amministrativo della Struttura, nel rispetto della programmazione scientifica e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
2. I Direttori delle Sezioni sono scelti tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici di altri Enti, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto. Essi possono essere scelti fra i primi ricercatori e i primi tecnologici dell'Istituto, ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto, nei casi e con le modalità previsti nell'apposito Disciplinare.
3. I Direttori dei Laboratori Nazionali sono scelti, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare, tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici di altri Enti, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto. Per la Direzione dei Laboratori Nazionali possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività scientifica di interesse dell'INFN, e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano ricoperto incarichi direttivi in qualificati Istituti di ricerca stranieri o internazionali;
 - siano professori ordinari in Università straniere;

- siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
- 4. Il Direttore dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati.
- 5. I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale, la cui composizione è definita nell'articolo 25.

Articolo 22

I Direttori dei Centri Nazionali

1. I Direttori dei Centri Nazionali hanno la responsabilità di assicurare il funzionamento della Struttura nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
2. Essi sono scelti fra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologici dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici di altri Enti, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto. Essi possono essere scelti fra i primi ricercatori e i primi tecnologi dell'Istituto, ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto, nei casi e con le modalità previsti nell'apposito Disciplinare. Possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività di ricerca scientifica o tecnologica di interesse dell'INFN, e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano ricoperto incarichi di alta responsabilità in qualificati Istituti di ricerca stranieri o internazionali;
 - siano professori ordinari in Università straniere.
3. Il Direttore dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati.
4. I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Centro Nazionale, la cui composizione è definita nell'articolo 27.

Articolo 23

I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali (attribuzioni)

1. Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo:

- a) elabora e sottopone al Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale o di Centro Nazionale, il Disciplinare Organizzativo della Struttura e le sue eventuali modifiche e ne cura l'applicazione;
- b) promuove e coordina la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca e sviluppo della Struttura assicurandone l'attuazione. Cura, inoltre, la preparazione dei relativi piani finanziari;
- c) ai fini della attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera b), adotta e applica i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi strumentali e, con le limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo, dei mezzi finanziari assegnati alla Struttura;
- d) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai Regolamenti dell'Istituto;
- e) è competente in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza della propria Struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio Direttivo;
- f) è competente in materia di borse di studio e assegni di ricerca;
- g) è competente per le materie di cui all'articolo 12, comma 4, lett. o);
- h) può conferire deleghe per alcune attività gestionali di competenza della propria Struttura.

Articolo 24

Il Comitato Scientifico del Laboratorio Nazionale

1. Presso ciascun Laboratorio Nazionale è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio stesso e sugli esperimenti da eseguire presso la Struttura, nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo, anche in relazione alla disponibilità di risorse.
2. Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25

Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale

1. Il Direttore di Sezione o di Laboratorio Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione o del Laboratorio Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- c) la valutazione e il consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura.
2. Sono componenti del Consiglio di Sezione:
- a) il Direttore della Sezione, che lo presiede;
 - b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività della Sezione;
 - c) due Rappresentanti eletti dai ricercatori;
 - d) un Rappresentante eletto dai tecnologi;
 - e) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi;
 - f) i Responsabili dei Gruppi Collegati ove costituiti.
3. Sono componenti del Consiglio di Laboratorio Nazionale:
- a) il Direttore del Laboratorio Nazionale, che lo presiede;
 - b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del Laboratorio Nazionale;
 - c) i responsabili delle Divisioni in cui è articolato il Laboratorio Nazionale;
 - d) due Rappresentanti eletti dai ricercatori;
 - e) un Rappresentante eletto dai tecnologi;
 - f) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi;
 - g) i responsabili dei Gruppi Collegati ove costituiti.
4. L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettere c), d), e) e di cui al comma 3, lettere d), e), f), è definito nel Disciplinare per le Cariche Elettive.
5. Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.
6. Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, persone interne o esterne alla Sezione o al Laboratorio Nazionale.
Per le Sezioni il Direttore può altresì invitare un rappresentante del Dipartimento universitario ospitante.
7. I rappresentanti del personale eletti in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.
8. Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale e le relative modalità di funzionamento.

Articolo 26

Il Comitato Scientifico o Tecnico Scientifico di Centro Nazionale

1. Presso ogni Centro Nazionale Scientifico Tecnologico è costituito un Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo anche in relazione alla disponibilità di risorse.
2. Presso ogni Centro Nazionale di Studi Avanzati è costituito un Comitato Scientifico, con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica e formativa generale espressa dal Consiglio Direttivo anche in relazione alla disponibilità di risorse.
3. Le modalità della costituzione e funzionamento dei Comitati Scientifici e Tecnico Scientifici dei Centri Nazionali sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27

I Consigli di Centro Nazionale

1. Il Direttore del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli Organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento del Centro Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) la valutazione e il consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura.
2. Sono componenti del Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico:
 - a) il Direttore del Centro Nazionale, che lo presiede;
 - b) due Rappresentanti del personale.

In relazione alla struttura organizzativa e alle finalità di ciascun Centro Nazionale Scientifico Tecnologico sono altresì componenti del Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico:

- c) i responsabili delle Unità Funzionali previste dal Disciplinare Organizzativo del Centro;
 - d) i responsabili dei Servizi Tecnici previsti dal Disciplinare Organizzativo del Centro;
 - e) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del Centro coerentemente con le proprie finalità.
3. Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari Organizzativi, può prevedere che la composizione del Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico sia integrata per specifici progetti, settori tecnologici o aree di intervento, da rappresentanti nominati

d'intesa con Enti pubblici o privati, secondo criteri e modalità definite dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettera b) è definito nel Disciplinare per le Cariche Elettive.
5. Il Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico si riunisce almeno tre volte l'anno.
6. Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, esperti interni o esterni al Centro Nazionale Scientifico Tecnologico.
7. I rappresentanti del personale eletti in seno al Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.
8. Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico e le relative modalità di funzionamento.
9. Il Direttore del Centro Nazionale di Studi Avanzati si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio del Centro Nazionale di Studi Avanzati la cui composizione, durata e compiti, sono definiti dal Consiglio Direttivo nell'apposito Disciplinare organizzativo.

Articolo 28

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale e amministrativa nel settore della ricerca pubblica e con documentata conoscenza della normativa di riferimento.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta e comunque coincidente con il mandato del Presidente.
3. Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altra attività professionale.

Articolo 29

Il Direttore Generale

(attribuzioni)

1. Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta Esecutiva e delle prerogative di quest'ultima:
 - a) assicura il coordinamento delle attività amministrative e la loro unitarietà operativa e d'indirizzo;
 - b) coordina l'attività dell'Amministrazione Centrale, ne elabora il Disciplinare Organizzativo e le sue eventuali modifiche;
 - c) formula proposte alla Giunta Esecutiva in materia di
 - quanto specificato nel comma 2 dell'articolo 6 (Il Bilancio);
 - ripartizione delle risorse umane;
 - conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilità dell'Amministrazione Centrale;
 - predisposizione dei Regolamenti e Disciplinari previsti dal presente Statuto;
 - d) nomina, sentito il Presidente, i dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al comma 1 del successivo articolo 30;
 - e) istruisce la preparazione del Piano Triennale curando la raccolta delle informazioni necessarie;
 - f) cura, avvalendosi dell'Amministrazione Centrale come previsto dall'articolo 19, l'esecuzione delle delibere adottate dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, organizzando opportunamente l'attività amministrativa;
 - g) esercita ogni altra funzione conferita dai Regolamenti, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente dell'Istituto.
2. Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e assolve alle proprie funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.

Articolo 30

L'Amministrazione Centrale

(organizzazione)

1. Il Disciplinare Organizzativo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b, definisce l'articolazione, il funzionamento e l'organizzazione interna della Amministrazione Centrale.
2. Alle articolazioni della Amministrazione Centrale sono preposti dirigenti con profilo amministrativo ovvero, anche in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e nell'articolo 22 del D.P.R. n. 171/1991, personale con profilo di tecnologo o ricercatore. I dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni

di cui al Disciplinare indicato nel comma 1 del presente articolo sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Presidente. Gli altri sono nominati dal Presidente, sentito il Direttore Generale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

1. Le disposizioni del presente Statuto non possono produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei Regolamenti e dei Disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti e i Provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento. In particolare, fino alla completa definizione del quadro normativo-regolamentare in materia di contabilità pubblica degli Enti di ricerca, continuano a trovare applicazione le norme del D.P.R. 97/2003 e gli schemi in esso definiti, e l'Istituto continua ad adottare una contabilità di tipo finanziario affiancata alla contabilità economico-patrimoniale.
3. In conformità a quanto disposto nell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 218/2016, il rinnovo delle cariche degli Organi e degli Organismi consultivi dell'Istituto avrà luogo alle scadenze naturali previste al momento del conferimento del mandato.
4. Il presente Statuto entra in vigore, dopo le procedure previste al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 218/2016, il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.